



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2016

TARIFFARIO REGIONE LAZIO

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, n° 296/2006 -
 AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE -
 CICLOMOTORI - QUADRICICLI - LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO ⁽¹⁾ -AUTOCARRI Art 1 c. 240 n° 296/2006	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,30 4,95	2,43 3,64	3,40 5,05	2,50 4,16
EURO 1 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,19 4,79	2,34 3,52	3,29 4,93	2,42 3,63
EURO 2 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,08 4,62	2,27 3,40	3,17 4,76	2,33 3,51
EURO 3 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,97 4,46	2,19 3,28	3,06 4,59	2,26 3,38
EURO 4/5/6 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,84 4,26	2,09 3,14	2,93 4,39	2,16 3,23
AUTOBUS	3,23	2,38	3,33	2,46
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,47	0,35	0,48	0,35
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 21,02			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 55,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW o 15 CV		SUPERIORE a 11 KW o 15 CV (oltre all'importo base)	
EURO 0	28,60		1,87 per ogni KW - 1,38 per ogni CV	
EURO 1	25,30		1,43 per ogni KW - 1,05 per ogni CV	
EURO 2	23,10		1,10 per ogni KW - 0,81 per ogni CV	
EURO 3	21,02		0,97 per ogni KW - 0,71 per ogni CV	

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i **KW**, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**CV**), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola.

Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarr Art 1, c. 240, n° 296/2006

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione e prescritto dalla commissione medica (L.n. 449/1997)
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).

Riduzioni

E' prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Fatto salvo quanto sopra stabilito, per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,84 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,09 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

E' prevista la riduzione del 10%, del tributo dovuto, per i veicoli di proprietà delle società di leasing, nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli; è prevista, altresì, la possibilità di frazionamento del pagamento su base quadrimestrale.

E' prevista la riduzione del 10% del tributo dovuto per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati con specifica attestazione, per ogni singolo veicolo, da ASI e da FMI.

ATTENZIONE!

Per eventuali chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e pagamento si possono contattare i seguenti servizi:

RECAPITO TELEFONICO: 199.72.75.75 - RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - E-MAIL: infobollo@lazio.aci.it

Le informazioni relative ai costi telefonici ed all'utilizzo del servizio fax sono disponibili sul sito www.aci.it.

